

# DISCIPLINA GIURIDICA DELL'ARTIGIANATO ITALIANO

Secondo il censimento industriale del 5 novembre 1951, le ditte operanti nel settore dell'artigianato sono complessivamente 650.635 ed impiegano 1.026.025 unità lavorative, fornendo mezzi di sussistenza a circa 3 milioni di persone, e un apporto di 40-50 miliardi annui alla bilancia commerciale del nostro Paese (1).

Per tutelare più efficacemente questa categoria di lavoratori, i quali, per le loro qualità tecniche e morali, costituiscono un importante elemento di progresso economico e di equilibrio sociale, è stata approvata dall'attuale Parlamento, la legge 25 luglio 1956, n. 860, contenente le « NORME PER LA DISCIPLINA GIURIDICA DELLE IMPRESE ARTIGIANE », che riteniamo utile portare a conoscenza dei nostri Lettori.

## DISCIPLINA GIURIDICA DELL'ARTIGIANATO ITALIANO

### 1) Requisiti fondamentali delle imprese artigiane.

La nuova legge sull'artigianato si preoccupa innanzitutto di indicare gli elementi, positivi e negativi, che costituiscono o caratterizzano l'impresa artigiana.

E' artigiana — dice l'art. 1 — quell'impresa che presenta simultaneamente i caratteri seguenti: a) che abbia per scopo la produzione di beni o la prestazione di servizi, di natura artistica o usuale (= di uso comune); b) che sia organizzata ed operi con il lavoro professionale, anche manuale (almeno in modo saltuario) del suo titolare e, eventualmente, con quello dei suoi familiari; c) il cui titolare abbia la piena responsabilità dell'azienda ed assuma tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione ed alla sua gestione.

Quanto all'uso di macchinari e al luogo di lavoro, la legge stabilisce che: a) « non costituisce ostacolo per il riconoscimento della qualità artigiana dell'impresa, la circostanza che la stessa adoperi macchinari ed utilizzi fonti di energia »; b) l'impresa « può svolgere la sua attività, purchè non in contrasto con le leggi sul lavoro, in luogo fisso, presso l'abitazione del suo titolare o in apposita bottega o in altra sede, designata dal committente, oppure in forma ambulante o di posteggio, quale che sia il sistema della remunerazione » (art. 1).

Riguardo a quest'ultimo punto, si deve evitare di considerare come artigiani, tutti i « lavoratori a domicilio ». Infatti, « a domicilio » può essere eseguito sia lavoro in forma subordinata, sia lavoro autonomo, sia attività di piccolo imprenditore o artigiano.

Ora, nell'esame delle domande per l'iscrizione nelle liste e negli

(1) Cfr. discorso dell'on. SULLO, sottosegretario per l'industria, alla Unione dell'artigianato, in *Il Sole*, 26 febbraio 1957, pp. 1 e 6.

(2) *Gazz. Uff.*, 10 agosto 1956, n. 200.

albi delle imprese artigiane, devono essere *esclusi* tutti coloro che siano titolari di diritti (assicurazioni sociali, libretto di lavoro) propri dei prestatori d'opera subordinata.

Nei riguardi degli altri, si deve procedere all'accertamento circa l'esistenza effettiva di un'*attrezzatura produttiva*, sia pure embrionale, al domicilio del richiedente, circa il possesso di una *qualifica professionale* e circa la *prevalenza* dell'attività come *artigiana* sulle altre che contemporaneamente siano esercitate con carattere domestico o professionale (commerciale, agricolo, ecc.).

## 2) Numero di dipendenti e apprendisti dell'impresa artigiana.

Elemento caratteristico dell'impresa artigiana è anche il **numero dei dipendenti o degli apprendisti**, che essa può assumere. La nuova legge, dopo aver affermato la **piena legittimità** della «prestazione d'opera di personale dipendente, purchè questo sia sempre personalmente guidato e diretto dallo stesso titolare dell'impresa», stabilisce che l'impresa artigiana possa impiegare «**normalmente**» fino a **10 addetti**, oltre il titolare, e **10 apprendisti**, se effettua una produzione non in serie; fino a **5 addetti**, oltre il titolare, e a **5 apprendisti**, se effettua una produzione in serie non completamente meccanizzata, o se presta servizi di trasporto; senza limitazione nel numero degli addetti (ma con un massimo di **20 apprendisti**), se svolge attività nel settore dei «lavori artistici, tradizionali e dell'abbigliamento su misura» (art. 2): lavori o «mestieri» indicati dettagliatamente col decreto del Presidente della Repubblica, 23 ottobre 1956, n. 1202 (3).

Nel numero dei collaboratori permessi al titolare dell'impresa artigiana, si devono includere anche i **familiari del titolare stesso**, perchè, ai fini dell'applicazione della nuova legge, sono anche essi considerati come dipendenti. Lo stesso si deve dire per gli apprendisti, i quali possono essere anch'essi figli o parenti del titolare.

## 3) Società e consorzi fra imprese artigiane.

Negli ultimi tempi, parecchi *artigiani* si sono *uniti in società o consorzi*, allo scopo di far fronte alla concorrenza dell'industria. Perciò nel nuovo ordinamento dell'artigianato, bisognava tener conto di questo fatto, e stabilire chiaramente se a queste associazioni si concedeva o si negava la *qualifica di imprese artigiane*, con tutti i vantaggi che essa comporta.

Effettivamente, la legge 25 luglio 1956, n. 860, si è occupata del problema, stabilendo che la *qualifica di imprese artigiane* può essere concessa alle cooperative, tanto a responsabilità illimitata che a responsabilità limitata, alle società in nome collettivo e alle società semplici, «purchè la maggioranza dei soci partecipi personalmente al lavoro e, nell'impresa, il lavoro abbia funzione pre-

---

(3) *Gazz. Uff.*, 3 nov. 1956, n. 278.

minente sul capitale», mentre deve essere negata alle società per azioni, a quelle a responsabilità limitata e a quelle in accomandita semplice e per azioni (art. 3) (4).

Le agevolazioni previste per i singoli artigiani e per le società sopra ricordate, «sono applicabili anche ai consorzi fra le imprese artigiane, costituiti esclusivamente per l'approvvigionamento delle materie prime occorrenti alle imprese, per la presentazione collettiva dei prodotti, per la vendita degli stessi, per l'assunzione di lavori e per la prestazione di garanzia in operazioni di credito alle imprese consorziate» (art. 3).

Nelle società artigiane verranno computati come dipendenti, i soci — e loro familiari — che prestano la loro opera nell'impresa, escluso uno, corrispondente al titolare delle imprese individuali, e il diritto di voto sarà esercitato da colui che verrà indicato nello statuto della società o nella domanda d'iscrizione.

(4) Per una maggiore comprensione di queste disposizioni della legge, richiamiamo le definizioni di queste varie specie di società, traendole dal nostro Codice civile.

Si chiama società o contratto di società, il contratto col quale due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica, allo scopo di dividerne gli utili (art. 2247).

La società semplice o civile è quella destinata all'esercizio di una attività economica non commerciale e non costituita secondo uno dei tipi di associazione agraria o di società commerciale.

La società in nome collettivo è quella in cui «tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali» (art. 2291).

La società in accomandita semplice è quella in cui, per le obbligazioni sociali si obbligano in solido e illimitatamente alcuni dei soci (detti accomandatari), mentre gli altri (detti accomandanti), partecipano al rischio dell'impresa solo con i loro conferimenti, e in cui le quote dei soci non sono rappresentate da azioni (art. 2313).

La società per azioni è quella in cui, per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società col suo patrimonio, al quale i soci partecipano con quote rappresentate da azioni (art. 2325).

La società in accomandita per azioni è quella in cui, per le obbligazioni sociali si obbligano in solido e illimitatamente alcuni dei soci (detti accomandatari), mentre gli altri (detti accomandanti), partecipano solo con i loro conferimenti, e in cui le quote dei soci sono rappresentate da azioni (art. 2462).

La società a responsabilità limitata è quella in cui risponde per le obbligazioni sociali soltanto la società col suo patrimonio, e le quote di partecipazione dei soci non sono rappresentate da azioni (art. 2472).

La società cooperativa è quella che persegue scopi mutualistici, e può essere «a responsabilità illimitata o limitata» (art. 2511). Nelle società cooperative a responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali risponde la società con il suo patrimonio e, in caso di liquidazione coatta amministrativa o di fallimento, rispondono in via sussidiaria i soci solidalmente e illimitatamente (art. 2513). Nelle società cooperative a responsabilità limitata, per le obbligazioni sociali risponde la società col suo patrimonio, e le quote di partecipazione sono rappresentate da azioni (art. 2514).

#### 4) Istituzione dell'albo dell'artigiano.

Una delle innovazioni più importanti della legge sull'artigianato è l'istituzione, presso ogni Camera di commercio, industria e agricoltura, dell'albo delle imprese artigiane, che svolgono la loro attività nel territorio della provincia.

L'iscrizione nell'albo è condizione « sine qua non » per beneficiare delle agevolazioni concesse a favore delle imprese artigiane, ed è disposta dalla commissione provinciale dell'artigianato (di cui parleremo più sotto), su domanda del titolare dell'impresa avente i requisiti prescritti dalla legge.

La deliberazione della commissione provinciale deve essere: a) preceduta da un esame sulla effettiva presenza dei requisiti sopradetti; b) comunicata al richiedente entro 60 giorni dalla presentazione della domanda (« la mancata comunicazione vale accoglimento della domanda »); c) debitamente motivata, nel caso che fosse negativa; d) comprovata da apposito attestato della Camera di commercio, nel caso che fosse positiva (art. 9).

Ogni triennio, entro il 30 giugno, la commissione provinciale deve provvedere alla *revisione di ufficio* delle imprese iscritte all'albo, cancellando da esso quelle imprese di cui se ne sia accertata, anche d'ufficio, la cessazione dell'attività, o per le quali sia venuto a mancare uno dei requisiti sopra ricordati (art. 10).

Non può essere cancellata d'ufficio dall'albo, l'impresa il cui titolare sia colpito da *invalidità* (art. 10). Quanto all'impresa il cui titolare *venga a morire*, essa rimane iscritta nell'albo per la durata di cinque anni, « se la sua gestione viene assunta direttamente dal coniuge, ovvero dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni » (art. 6).

Contro la deliberazione della commissione provinciale, che rifiuti l'iscrizione all'albo dell'impresa artigiane o ne disponga la cancellazione, è ammesso ricorso — con effetto sospensivo — alla commissione regionale, la quale deve decidere sui ricorsi, in via definitiva, entro 60 giorni dalla loro presentazione (art. 11).

### ORGANIZZAZIONE DEL SETTORE ARTIGIANO

Per promuovere più efficacemente gli interessi delle imprese artigiane, la legge ha previsto anche l'istituzione di commissioni provinciali e regionali e di un comitato centrale dell'artigianato.

#### 1) Commissione provinciale per l'artigianato.

##### a) Durata, sede e compiti.

La commissione provinciale è costituita con provvedimento del prefetto, dura in carica tre anni, ed ha sede presso la Camera di commercio, industria e agricoltura, che le appresta i servizi di segreteria e ne sostiene le spese di funzionamento.

I compiti della commissione provinciale sono i seguenti:

- a) aver cura dell'albo provinciale, provvedendo all'iscrizione e cancellazione delle imprese artigiane, secondo le norme indicate sopra;
- b) adottare ogni utile iniziativa intesa a far conoscere, tutelare,

migliorare e *sviluppare* le attività artigiane della provincia, nonché ad *aggiornare i metodi produttivi* in armonia col progresso della tecnica e delle applicazioni scientifiche, e con le esigenze del commercio interno ed estero dei prodotti artigiani, incoraggiando in modo speciale quella produzione artigiana, che meglio risponda alle tradizioni e alle possibilità locali;

c) dare *pareri* sulle caratteristiche, sul coordinamento e sulla istituzione di fiere e mostre artigiane nella provincia (art. 12).

#### b) Componenti della commissione.

La commissione provinciale è composta:

a) da nove imprenditori artigiani, eletti dagli iscritti nell'albo provinciale, tra gli stessi imprenditori artigiani, iscritti nell'albo e nelle liste elettorali di un comune della provincia;

b) dal rappresentante degli artigiani presso la giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura;

c) da quattro rappresentanti delle organizzazioni artigiane più rappresentative della provincia, nominati dal prefetto, fra designati dalle stesse organizzazioni, in ragione di almeno uno per ciascuna di esse;

d) da quattro lavoratori dipendenti da imprese artigiane, nominati dal prefetto fra designati dalle organizzazioni sindacali;

e) da un rappresentante dell'E.N.A.P.I. (Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie) (art. 13).

Oltre a questi componenti, cui spetta eleggere nel proprio seno il presidente e il vice presidente della commissione, fanno parte della commissione, a titolo consultativo:

a) il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione; b) il direttore dell'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio; c) il presidente del consorzio provinciale dell'istruzione tecnica; d) il presidente dell'Ente provinciale del turismo; e) due esperti nella materia del credito artigiano, designati rispettivamente dall'associazione bancaria italiana e dall'Ente nazionale delle casse rurali e artigiane; f) un piccolo imprenditore industriale, nominato dal prefetto su designazione della organizzazione sindacale più rappresentativa della provincia (art. 13).

Per la validità delle riunioni della commissione provinciale, è necessaria la presenza di almeno metà dei suoi componenti aventi diritto a voto. Le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza di voti dei presenti, e, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente (art. 13).

## 2) Commissione regionale per l'artigianato.

### a) Sede e compiti della commissione.

Presso la Camera di commercio di ogni capoluogo di Regione è istituita una commissione regionale per l'artigianato, la quale ha il compito: a) di decidere in via definitiva sui ricorsi contro le deliberazioni della commissione provinciale che rifiuti l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, o ne disponga la cancellazione; b) di svolgere, sul piano regionale, un'azione d'informazione, di documentazione e di rilevazione statistica sulle attività artigiane e li caratteristiche della Regione stessa (art. 12).

### b) Componenti della commissione.

La commissione regionale è costituita con decreto del Ministero per l'industria e il commercio, ed è composta: a) dai presidenti delle commissioni provinciali esistenti nella circoscrizione; b) da un rappresentante dell'E.N.A.P.I.; c) da tre esperti in materia concernenti l'artigianato, e da due esperti in materia giuridica, scelti per cooptazione dagli altri membri della commissione (art. 15).

Oltre a questi componenti, cui spetta eleggere nel proprio seno il presidente e il vice presidente della commissione, fa parte della stessa, a titolo consultivo, il direttore dell'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio del capoluogo della Regione, il quale può designare, in sua rappresentanza, un delegato permanente (art. 15).

I servizi di segreteria della commissione regionale sono prestatati dalla Camera di commercio del capoluogo della Regione, e le spese per il suo funzionamento sono ripartite tra le Camere di commercio provinciali della circoscrizione regionale, in rapporto al numero delle imprese artigiane, iscritte nei rispettivi albi provinciali (art. 14).

Le commissioni provinciali e regionali sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'industria e del commercio, e devono svolgere la loro attività secondo un proprio regolamento (artt. 12, 14, 16).

### 3) Comitato centrale dell'artigianato.

#### a) Compiti del comitato.

Presso il Ministero dell'industria e del commercio è istituito il comitato centrale dell'artigianato, con il compito di:

a) promuovere periodiche *indagini* sulle attività, le caratteristiche e le condizioni dell'artigianato italiano, nonchè il censimento delle imprese artigiane;

b) svolgere *azione di coordinamento e di propulsione*, sul piano nazionale, di tutte le attività concernenti l'artigianato italiano;

c) promuovere lo *studio dei mercati nazionali ed esteri*, ai fini dell'assorbimento dei prodotti artigiani, con particolare riguardo a quelli artistici, dando periodiche informazioni alle commissioni provinciali e regionali;

d) *promuovere* iniziative per lo sviluppo dell'istruzione professionale artigiana, in armonia col progresso della tecnica e delle applicazioni scientifiche;

e) formulare *pareri* sui criteri di selezione e di orientamento per la migliore attuazione di iniziative concernenti fiere ed esposizioni di prodotti artigiani sia all'interno che all'estero, e la costituzione di centri di raccolta, di mostre permanenti e di musei dell'artigianato, nonchè di centri di studio e di ricerca sui metodi e sui processi produttivi artigianali;

f) formulare *pareri* sui provvedimenti relativi alla costituzione, trasformazione e soppressione di enti che si propongono l'assistenza economica, tecnica ed artistica alle imprese artigiane, e di enti per

la organizzazione di fiere, mostre ed esposizioni a carattere internazionale, nazionale, regionale e interprovinciale per i prodotti dell'artigianato;

g) formulare *proposte* ed esprimere *pareri* sui problemi attinenti all'artigianato, sui quali il Ministro per l'industria e il commercio ritenga di sentirlo.

Per coadiuvare il comitato centrale nell'assolvimento di questi compiti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 860, sono state istituite, in seno al comitato stesso, tre sezioni: una, per lo studio e la formulazione di pareri sui problemi concernenti la produzione nelle imprese artigiane, il credito occorrente alle imprese ed il collocamento dei prodotti all'interno e all'estero; una, per lo studio e la formulazione di pareri sui problemi concernenti la preparazione tecnico-professionale degli artigiani e dei dipendenti; una, per lo studio e la formulazione di pareri sui problemi di carattere sociale, assistenziale, previdenziale e tributario, concernenti le attività artigiane. (D.P.R. 23 ottobre 1956, n. 1202, art. 16).

#### b) Composizione del comitato.

Il Comitato centrale dell'artigianato è costituito con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, ed è composto:

- a) dai presidenti delle commissioni regionali;
  - b) da tre rappresentanti delle organizzazioni nazionali più rappresentative delle categorie artigiane, in ragione di almeno uno per ciascuna di esse;
  - c) da tre rappresentanti delle organizzazioni nazionali dei lavoratori, nominati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
  - d) dal direttore generale dell'artigianato e delle piccole industrie;
  - e) dal direttore generale dell'istruzione tecnica;
  - f) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del tesoro, delle finanze, del commercio con l'estero, del lavoro e della previdenza sociale, della marina mercantile, dell'agricoltura e delle foreste;
  - g) da un rappresentante della Cassa per il Mezzogiorno;
  - h) da un rappresentante del commissariato per il turismo;
  - i) dal presidente dell'E.N.A.P.I.
  - l) dal presidente dell'Ente autonomo Mostra-mercato nazionale dell'artigianato;
  - m) dal presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane;
  - n) dal presidente dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero;
  - o) dal presidente dell'Unione italiana delle Camere di commercio;
  - p) dal presidente dell'Unione nazionale dei Consorzi provinciali dell'istruzione tecnica;
  - q) da due esperti nella materia del credito artigiano, designati rispettivamente dall'Associazione bancaria italiana e dall'Ente nazionale delle Casse rurali ed artigiane;
  - r) da quattro esperti in materie concernenti l'artigianato, nominati dal Ministro per l'industria e il commercio.
- Inoltre fanno parte del comitato, in qualità di consultori, gli assessori delle Regioni, preposti agli affari dell'artigianato, e per l'esame di particolari problemi, il comitato può valersi della con-

sulenza di tecnici i quali possono essere chiamati a partecipare ai lavori del comitato stesso (art. 18).

I componenti del comitato eleggono nel proprio seno due vice presidenti, mentre la presidenza è riservata, per legge, al Ministro per l'industria e il commercio, o, per sua delega, ad un Sottosegretario di Stato (art. 18).

Per le spese relative al funzionamento del comitato centrale dell'artigianato e delle sue sezioni, sarà provveduto ogni anno con appositi stanziamenti, a carico del Ministero dell'industria e del commercio (art. 19).

### TAPPE DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULL'ARTIGIANATO

In base all'art. 2 della legge sull'artigianato, fu emanato il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, contenente, tra l'altro, le tappe di attuazione della legge stessa, che si possono ridurre ai punti seguenti:

1. Entro il giorno 8 novembre 1956 doveva essere nominato in ciascuna provincia, con decreto del prefetto, un commissario per la compilazione della lista provinciale dei titolari d'impresе artigiane aventi diritto al voto (art. 19).

2. Il commissario doveva provvedere, entro il 15 novembre 1956, ad invitare gli artigiani aventi i requisiti per partecipare alle elezioni, a farne denuncia, presentando la domanda per la iscrizione nella lista elettorale entro il 15 febbraio 1957 (art. 19).

3. Entro il 23 dicembre 1956, il prefetto doveva scegliere, tra i nominativi presentati dalla Camera di commercio, gli 11 membri della commissione, incaricata di assistere il commissario nella compilazione delle liste e nelle altre operazioni elettorali (artt. 20-21).

4. Entro il 31 marzo 1957, il commissario doveva provvedere alla compilazione e pubblicazione della lista elettorale (art. 26).

5. Dal 1° al 15 luglio 1957, gli artigiani iscritti nelle liste elettorali di ciascuna provincia, devono eleggere propri delegati, che successivamente (non più tardi del 20 agosto) procedano all'elezione dei 9 rappresentanti degli artigiani in seno alla commissione provinciale (artt. 27 e 31).

6. Entro il 31 agosto 1957, il prefetto deve provvedere con proprio decreto alla costituzione della commissione provinciale dell'artigianato, che, a cura del commissario, deve essere convocata entro il 7 settembre successivo (art. 33).

7. Entro 60 giorni dalla sua prima riunione, e non più tardi del 18 novembre 1957, la commissione provinciale provvede alla compilazione e pubblicazione dell'albo delle imprese artigiane della provincia (art. 34).

8. Col 18 novembre 1957 cessano le disposizioni precedentemente in vigore per il riconoscimento della qualifica artigiana, ai fini delle agevolazioni disposte a favore delle imprese artigiane (art. 1).